

dell'ammortamento - nonché l'eventuale residua frazione d'anno da considerarsi, ad ogni effetto, come anno intero - e scontate, dette annualità, al tasso dell'8%; oppure a consentire che, su domanda della società "Co. Ese. In. Co.", il citato diritto di commissione e corrispondente rivalsa I. G. G. non vengano materialmente versati all'Istituto all'atto del frazionamento e che il debito in tal modo risultante a carico della detta società venga portato in aumento della corrispondente quota di mutuo originario e ammortizzato dalla medesima mutuataria o dai suoi aventi causa contemporaneamente e alle stesse condizioni della detta quota di mutuo - e ciò a condizione che la soc. "Co. Ese. In. Co." consenta l'iscrizione della relativa ipoteca di garanzia;

3°) a riconoscere i singoli compratori delle porzioni di immobile - e relative ragioni condominiali - ipotecate a favore dell'Istituto quali acollatari delle quote di mutuo e relativa ipoteca, così come risulteranno in dipendenza di quanto